



Comune di  
**SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**

provincia di Padova

# Statuto Comunale

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 dell'11 luglio 2000 - esecutiva il 14 agosto 2000

Trasmesso al CO.RE.CO di Venezia il 14 luglio 2000 con il n. 8123 di protocollo

Publicato per 30 gg. all'albo pretorio del Comune di S. Giorgio delle Pertiche dal 17 agosto 2000

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 22 settembre 2000

Trasmesso al Ministero degli Interni il 28 agosto 2000 (n. 15900/BDA/1452/M5113)

Entrato in vigore il 17 settembre 2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.36 del 22 luglio 2002 – esecutiva il 17/08/2002

Publicato per 30 gg. all'albo pretorio del Comune di S. Giorgio delle Pertiche dal 07/08/2002 con il n. 720

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 20/09/2002

Trasmesso al Ministero degli Interni il 7/10/2002 (n. 15900/BBDA/1452m8089)

Entrato in vigore il 6 settembre 2002

## Indice

<b>SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 – PRINCIPI .....	4
ARTICOLO 2 – FUNZIONI .....	4
ARTICOLO 3 - TERRITORIO, SEDE COMUNALE , STEMMA E GONFALONE .....	4
ARTICOLO 4 - ALBO PRETORIO.....	4
ARTICOLO 5 - PARI OPPORTUNITÀ .....	5
<b>SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE.....</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 6 - ORGANI POLITICI .....	5
ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO COMUNALE. COMPOSIZIONE .....	5
ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	5
ARTICOLO 9 - SESSIONI DEL CONSIGLIO .....	5
ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO .....	6
ARTICOLO 11 – LINEE PROGRAMMATICHE .....	6
ARTICOLO 12 – PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI.....	6
ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ ISPETTIVA E COMMISSIONI DI INDAGINE .....	6
ARTICOLO 14 - IL SINDACO .....	6
ARTICOLO 15 - VICENDE DELLA CARICA DEL SINDACO.....	7
ARTICOLO 16 - VICE SINDACO E CONSIGLIERE ANZIANO .....	7
ARTICOLO 17 – GIUNTA COMUNALE.....	8
ARTICOLO 18 - COMPETENZA DELLA GIUNTA .....	8
ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ .....	8
<b>SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 20 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI .....	9
ARTICOLO 21 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI .....	9
ARTICOLO 22 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.....	9
ARTICOLO 23 - PARTECIPAZIONE POPOLARE .....	9
ARTICOLO 24 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	10
ARTICOLO 25 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE .....	10
ARTICOLO 26 – INIZIATIVA DEI SINGOLI CITTADINI.....	10
ARTICOLO 27 - DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI.....	10
ARTICOLO 28 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.....	10
ARTICOLO 29 - SERVIZIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO .....	11

ARTICOLO 30 - INTEGRAZIONE SOCIALE.....	11
<b>SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO .....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 31 - IL DIFENSORE CIVICO.....	11
<b>SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ.....</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 32 - FINANZA LOCALE .....	12
ARTICOLO 33 - PUBBLICIZZAZIONE DEI DATI DI BILANCIO.....	12
ARTICOLO 34 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DEI CONTRATTI.....	12
ARTICOLO 35 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	12
ARTICOLO 36 - CONTROLLO DI GESTIONE .....	13
<b>SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI .....</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	13
ARTICOLO 38 - SEGRETARIO COMUNALE.....	14
ARTICOLO 39 - VICE SEGRETARIO .....	14
ARTICOLO 40 - IL DIRETTORE GENERALE .....	14
<b>SEZIONE VII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 41- CONFERENZA DEI SERVIZI.....	15
ARTICOLO 42 - CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI .....	16
ARTICOLO 43 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ .....	16
ARTICOLO 44- FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE.....	16
<b>SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 45 - MODIFICHE ALLO STATUTO .....	16
ARTICOLO 46 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	17

## **SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI**

### **Articolo 1 – Principi**

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche , nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare:

- a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
- b) incentivare i settori produttivi;
- c) tutelare e recuperare l'ambiente e il patrimonio storico/culturale;
- d) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente.

### **Articolo 2 – Funzioni**

1. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate a livello locale ed in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### **Articolo 3 - Territorio, sede comunale , stemma e gonfalone**

Il territorio comunale si estende per Kmq . 18. La circoscrizione del comune è costituita da San Giorgio delle Pertiche, capoluogo, e dalle frazioni Arsego e Cavino.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Il Comune negli atti e nel sigillo s' identifica con il nome di "San Giorgio delle Pertiche".

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il comune può esibire il gonfalone il cui uso è vietato per fini non istituzionali.

### **Articolo 4 - Albo pretorio**

La giunta comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità d'affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

## **Articolo 5 - Pari opportunità**

Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune é garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

## **SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE**

### **Articolo 6 - Organi politici**

Sono organi politici del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 7 - Il consiglio comunale. Composizione**

1. Il consiglio comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo, eletto contestualmente all'elezione del sindaco, secondo le disposizioni della legge.
2. E' composto dal sindaco e da 16 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

### **Articolo 8 - Funzionamento del consiglio**

1. L'attività del consiglio è disciplinata dal regolamento.
2. Il consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, senza computare a tal fine il sindaco, il consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite

### **Articolo 9 - Sessioni del consiglio**

Le sessioni consiliari sono:

- a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

## **Articolo 10 - Competenze del consiglio**

Al consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art.32 della legge n. 142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

## **Articolo 11 – Linee programmatiche**

1. Entro 45 giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, acquisito il parere della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

## **Articolo 12 – Partecipazione dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il sindaco.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
3. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive, salvo che sia stata giustificata l'impossibilità a parteciparvi. Il sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

## **Articolo 13 - Attività ispettiva e commissioni di indagine**

1. I consiglieri possono presentare al sindaco e alla giunta interrogazioni e altre istanze, alle quali il sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive sull'attività della amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

## **Articolo 14 - Il sindaco**

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione:

- a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
  - b) nomina il segretario comunale;
  - c) nomina il direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 51-bis, comma 3, della legge 142/1990 ovvero ne attribuisce le funzioni al segretario comunale;
  - d) nomina i componenti della giunta;
  - e) convoca e presiede la giunta;
  - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
  - g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
  - h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  - i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
1. Il sindaco è ufficiale di governo e in tale veste:
- a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
  - c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
  - d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;

## **Articolo 15 - Vicende della carica del sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

## **Articolo 16 - Vice sindaco e consigliere anziano**

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni il consigliere anziano intendendo, per tale, colui che nella elezione ha ottenuto la maggior quota individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del consiglio restano di competenza del consigliere anziano.

### **Articolo 17 – Giunta comunale**

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza; è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori.
2. Il sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un vice sindaco.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. Della nomina della giunta, il sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio entro dieci giorni dalla revoca e, comunque, nella prima seduta successiva del consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

### **Articolo 18 - Competenza della Giunta**

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:
  - a) esprime il proprio parere sulla relazione del sindaco al consiglio, da tenere entro 45 giorni dalla prima seduta del consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
  - b) collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
  - c) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
  - d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza
2. La giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nella sua attività la giunta può avvalersi delle commissioni consiliari, se istituite.
4. La giunta rappresenta il consiglio nelle cerimonie ufficiali.

### **Articolo 19 – Responsabilità**

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

## **SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

### **Articolo 20 - La partecipazione dei cittadini**

La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

### **Articolo 21 – Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e la crescita socio-culturale dei giovani attraverso la consapevolezza dei diritti e doveri verso le Istituzioni, istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. La composizione, le competenze, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

### **Articolo 22 - Rapporti con le associazioni**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
  - a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
  - b) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
1. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.
2. Il comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e le affida la gestione di servizi comunali compatibili con le finalità dell'associazione. Per favorire la promozione della sua attività, alla Pro Loco sono erogabili contributi nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07 agosto 1990, nr. 241.

### **Articolo 23 - Partecipazione popolare**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

### **Articolo 24 – Referendum consultivo**

1. Il consiglio comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli elettori, l'indizione di referendum consultivi, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie e le tariffe, atti e provvedimenti che non siano di esclusiva competenza locale, gli atti di esecuzione di norme legislative, lo statuto comunale, il regolamento del consiglio comunale e le materie su cui è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Qualora la richiesta sia di iniziativa popolare la sua ammissibilità è sottoposta al parere preventivo del consiglio comunale.
4. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal comune e vidimati dal sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
5. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché in quel periodo non siano previste

- operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data dello svolgimento è fissata con provvedimento del sindaco.
6. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del consiglio comunale.
  7. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.
  8. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame ed alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, all'esame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
  9. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  10. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il consiglio comunale dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum.
  11. La deliberazione consiliare, se contraria all'esito referendario, dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

### **Articolo 25 - Consultazione della popolazione**

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà d'espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale d'interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono stabilite dal consiglio comunale.

### **Articolo 26 – Iniziativa dei singoli cittadini**

1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

### **Articolo 27 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

### **Articolo 28 – Partecipazione al procedimento**

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il

provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

## **Articolo 29 - Servizio per le relazioni con il pubblico**

1. Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

## **Articolo 30 - Integrazione sociale**

1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi istituisce un servizio di segreteria.

## **SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO**

### **Articolo 31 - Il difensore civico**

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.
2. Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n.127 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 39, della legge citata.
4. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni o con la provincia previa adozione di apposita convenzione.
5. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.
7. Il difensore civico resta in carica 5 anni, oppure, se in regime di convenzione, per il periodo previsto dalla stessa, può essere revocato e non può essere rieletto.
8. La struttura dell'Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dalla legge.

## **SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ**

### **Articolo 32 - Finanza locale**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

### **Articolo 33 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio**

1. Il Consiglio, salvo diversi termini stabiliti dalla legge, delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

### **Articolo 34 - Regolamento di contabilità e dei contratti**

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

### **Articolo 35 – Il collegio dei revisori dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti. Questi sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri previa dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre comuni; durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
2. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. In conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con l'organo consiliare e può partecipare alle sedute, con diritto di parola;
  - b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
  - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
  - d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
  - e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - f) effettua verifiche di cassa.

4. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa
5. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale .

### **Articolo 36 - Controllo di gestione**

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
  - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
  - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il nucleo di valutazione.

## **SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

### **Articolo 37 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.
4. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:
  - a) Coordinatore Unico dei lavori pubblici;
  - b) Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
  - c) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
  - d) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
  - e) Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
  - f) Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 29/1993;
  - g) Ufficio del difensore civico.
5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
6. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

7. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (comma modificato con delibera di consiglio comunale n. 36 del 12 luglio 2002).

### **Articolo 38 - Segretario comunale**

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte , quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale del difensore civico;
  - d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
  - e) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
5. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di segretario comunale e di direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
6. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del segretario comunale.

### **Articolo 39 - Vice Segretario**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 40 - Il Direttore Generale**

1. Il Sindaco , previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale , al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato , secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione , dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio Comunale Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.
3. Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera delle giunte comunali dei comuni convenzionati, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario, sentita la giunta comunale.
5. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e, se previsto, del piano dettagliato degli obiettivi stabilito dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  - predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  - organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
  - verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
  - promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia dei contratti collettivi di lavoro;
  - autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
  - emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
  - gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
  - riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
  - promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
  - promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
  - può assumere la responsabilità diretta dei servizi su richiesta del sindaco e previa delibera della giunta comunale.

## **SEZIONE VII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

### **Articolo 41 - Conferenza dei servizi**

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo d'iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Articolo 42 - Concessione dei vantaggi economici**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

#### **Articolo 43 - Pubblicazione ed esecutività**

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per il periodo di tempo stabilito dalla legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.

#### **Articolo 44 - Forme particolari di pubblicazione**

L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

### **SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 45 - Modifiche allo Statuto**

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga

raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### **Articolo 46 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.